

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Højesteret — Danimarca) — Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation**

(Causa C-549/14) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 2 — Principio di parità di trattamento — Obbligo di trasparenza — Appalto relativo alla fornitura di un sistema di comunicazioni complesso — Difficoltà di esecuzione — Disaccordo delle parti riguardo alle responsabilità — Transazione — Riduzione della portata del contratto — Trasformazione di una locazione di materiale in una vendita — Modifica sostanziale di un appalto — Giustificazione basata sull'opportunità obiettiva di trovare una soluzione amichevole)*

(2016/C 402/04)

Lingua processuale: il danese

**Giudice del rinvio**

Højesteret

**Parti**

Ricorrente: Finn Frogne A/S

Convenuto: Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation

**Dispositivo**

L'articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che, dopo l'aggiudicazione di un appalto pubblico, a tale appalto non può essere apportata una modifica sostanziale senza l'avvio di una nuova procedura di aggiudicazione, anche qualora tale modifica costituisca, obiettivamente, una modalità di composizione transattiva comportante rinunce reciproche per entrambe le parti, allo scopo di porre fine a una controversia, dall'esito incerto, sorta a causa delle difficoltà incontrate nell'esecuzione di tale appalto. La situazione sarebbe diversa soltanto nel caso in cui i documenti relativi a detto appalto prevedessero la facoltà di adeguare talune sue condizioni, anche importanti, dopo la sua aggiudicazione e fissassero le modalità di applicazione di tale facoltà.

<sup>(1)</sup> GU C 127 del 20.4.2015.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica**

(Causa C-584/14) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2006/12/CE — Direttiva 91/689/CEE — Direttiva 1999/31/CE — Gestione dei rifiuti — Sentenza della Corte che constata un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria)*

(2016/C 402/05)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, E. Sanfrutos Cano e D. Loma-Osorio Lerena, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

**Dispositivo**

1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Grecia (C-286/08, non pubblicata, EU:C:2009:543), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

- 2) La Repubblica ellenica è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una penalità di EUR 30 000 per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Grecia (C-286/08, non pubblicata, EU:C:2009:543), a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Grecia (C-286/08, non pubblicata, EU:C:2009:543). Detto importo è suddiviso in tre parti, corrispondenti ai tre motivi di ricorso invocati dalla Commissione europea ed equivalenti, per il primo motivo, al 10 % dell'importo totale della penalità, segnatamente EUR 3 000, per il secondo motivo, al 45 % di tale importo, segnatamente EUR 13 500, così come per il terzo motivo, che sarà oggetto, per quanto riguarda la buona gestione dei rifiuti detti «storici», di una riduzione semestrale in proporzione al volume di tali rifiuti la cui gestione sarà stata messa in regola, riduzione alla quale si applicherà un tetto del 50 % dell'importo della penalità corrispondente a detto motivo, segnatamente EUR 6 750.
- 3) La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una somma forfettaria pari a EUR 10 milioni.
- 4) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 81 del 9.3.2015.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 settembre 2016 — Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA/Commissione europea**

(Causa C-101/15 P) (<sup>1</sup>)

*(Impugnazione — Intese — Articolo 101 TFUE — Articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 — Mercato europeo del vetro destinato al settore auto — Accordi di ripartizione di mercati e scambi di informazioni commercialmente sensibili — Ammende — Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende — Punto 13 — Valore delle vendite — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma — Massimale di legge dell'ammenda — Tasso di cambio ai fini del calcolo del massimale dell'ammenda — Importo dell'ammenda — Competenza giurisdizionale estesa al merito — Imprese mono-prodotto — Proporzionalità — Parità di trattamento)*

(2016/C 402/06)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA (rappresentanti: S. Wisking e K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors e C. Puech Baron, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, M. Kellerbauer e H. Leupold, agenti)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Pilkington Group Ltd, la Pilkington Automotive Ltd, la Pilkington Automotive Deutschland GmbH, la Pilkington Holding GmbH e la Pilkington Italia SpA sono condannate alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 81 del 9.3.2015.